

CARTA DEI DIRITTI e DEI DOVERI DEGLI ALUNNI

CARTA DEI DIRITTI DELL'ALUNNO 15 ARTICOLI

Art.1 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art.2 Ogni alunno ha il diritto di ricevere un'istruzione completa e tale da consentirgli l'acquisizione di contenuti e abilità necessari all'esercizio dell'autonomia personale e al proseguimento degli studi.

Art.3 Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli insegnanti e dai compagni e di vivere in una comunità scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità.

Art.4 Ogni alunno ha diritto all'accettazione, da parte di tutti i docenti, ad un pari "trattamento" e alla garanzia di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, indipendentemente dalla situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali e familiari.

Art.5 Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero, purché ciò avvenga in modo corretto e con argomentazioni valide.

Art.6 Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni quando non ha capito.

Art.7 Ogni alunno ha diritto ad una equa valutazione del proprio lavoro.

Art.8 Ogni alunno va rimproverato, in caso di inadempienza. La sanzione deve essere possibilmente individuale e commisurata alle possibilità dell'alunno. L'alunno ha il diritto di esprimere le proprie ragioni.

Art.9 Gli alunni hanno diritto ad un carico di lavoro scolastico e domestico adeguato all'età.

Art.10 Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti.

Art.11 Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente.

Art.12 Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell'Istituto, verbalmente o per iscritto.

Art.13 Gli alunni possono esprimere i propri problemi ad uno dei docenti del Consiglio di Classe.

Art.14 Gli alunni possono richiedere personalmente i libri della biblioteca d'Istituto all'Insegnante di Lettere per personali letture pomeridiane.

Art.15 Gli alunni hanno il diritto di allestire la propria aula al fine di renderla accogliente e "personale" affinché si sentano "bene" nell'ambiente scolastico.

CARTA DEI DOVERI DELL'ALUNNO 26 ARTICOLI

Art.1 Gli alunni devono osservare, con la massima puntualità, l'orario scolastico: i ritardatari potranno essere ammessi in classe, solo con l'autorizzazione dell'insegnante presente in classe. Qualora il ritardo diventi abituale, verranno avvertite le famiglie. Ogni ritardo dovrà avere opportuna e fondata giustificazione da parte del genitore (verbale o scritta).

Art.2 Ogni alunno deve presentarsi a Scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata.

Art.3 In attesa di entrare nelle aule, durante l'intervallo, il cambio di aula e all'uscita dalla Scuola, gli alunni devono mantenere un contegno corretto e responsabile. In ogni spostamento la classe sarà accompagnata dal proprio insegnante. Durante le soste nelle adiacenze della Scuola, prima dell'inizio e della fine delle lezioni, gli allievi devono tenere un comportamento educato.

Art.4 Durante le lezioni l'allievo non può allontanarsi dall'aula se non per motivi eccezionali, previa autorizzazione dell'insegnante e comunque uno per volta. Le uscite ed i rientri devono essere celeri, salvo i casi di comprovata necessità.

Art.5 Non è consentito mangiare in aula, durante le spiegazioni o le interrogazioni dell'insegnante. Alimenti e bevande vanno maneggiati con attenzione per evitare di sporcare l'aula, il materiale, i compagni.

Art.6 Nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, celere e silenzioso.

Art.7 E' fatto divieto allo studente recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule speciali momentaneamente vuote, se non autorizzato dall'insegnante.

Art.8 Durante la mattinata scolastica è concesso un intervallo di 10 minuti, da svolgersi nelle aule, sorvegliati dai docenti in servizio, che provvederanno al cambio dell'aria nelle aule. In ciascun piano è prevista la presenza di un collaboratore scolastico.

Art.9 E' vietato uscire dall'aula fra una lezione e l'altra e nelle momentanee assenze del docente per il cambio dell'ora. Durante il cambio dell'ora, la porta deve restare aperta e gli alunni devono rimanere seduti in silenzio.

Art.10 E' proibito agli allievi intrattenersi a conversare nei bagni, nei corridoi e fermarsi dinanzi alla porta di una classe non propria. Nessun alunno può uscire dai locali scolastici prima della fine delle lezioni, salvo autorizzazione del Preside o di chi per esso. Le eventuali uscite anticipate, se richieste per iscritto o personalmente dai genitori, saranno disposte dal Preside, dai suoi collaboratori o dal docente presente in classe. Le uscite da scuola dell'intera classe o dei singoli alunni per visite guidate, per partecipare a gare sportive, a conferenze, a manifestazioni, dovranno essere autorizzate dal genitore con dichiarazione scritta. In caso di dimenticanza della suddetta autorizzazione l'alunno resterà a Scuola.

Art.11 Lo studente è tenuto al rispetto ed alla conservazione del patrimonio della scuola, pertanto egli dovrà risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche in uso, agli arredi dei locali ed ai beni personali dei compagni e degli insegnanti. E' altresì responsabile di eventuali ammanchi. Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.

Art.12 I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio di Classe che, attraverso il coordinatore, avrà cura di convocare la famiglia.

Art.13 Gli alunni hanno il dovere civico dell'educazione. Nei rapporti interpersonali dovranno esservi cordialità, rispetto reciproco e collaborazione.

Art.14 E' assolutamente vietato effettuare raccolte o collette di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione del Preside.

Art.15 La Scuola non è responsabile di oggetti e soldi degli alunni. Gli alunni sono pertanto invitati a non lasciare soldi e/o oggetti di valore negli indumenti depositati nei corridoi o nelle aule, quando queste rimangono incustodite.

Art.16 L'alunno rimasto assente dovrà presentare, al docente della prima ora di lezione, la giustificazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, utilizzando, a tal fine, il libretto delle assenze. La giustificazione di una assenza per malattia, prolungatasi per più di cinque giorni, dovrà essere corredata di certificato medico comprovante che l'alunno può riprendere le lezioni. Qualora l'assenza sia dovuta ad altre cause, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà produrre una dichiarazione attestante che l'assenza non era dovuta a cause di salute. La giustificazione dovrà essere presentata al docente della 1° ora anche nel caso della sola assenza pomeridiana. Gli alunni, iscritti a corsi o attività pomeridiane sono tenuti alla frequenza regolare; l'assenza, pertanto, dovrà essere regolarmente giustificata la mattina seguente.

Art.17 Gli alunni, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno procurarsi il diario, nel quale segneranno giornalmente i compiti e le lezioni, che verranno, di volta in volta, assegnati per casa, nonché le eventuali comunicazioni dei professori alle famiglie. Gli alunni che, per motivi di salute o di famiglia, non potranno svolgere i compiti assegnati per casa, dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori e solo in casi eccezionali.

Art.18 Gli alunni ,che per qualsiasi motivo, non possono effettuare le attività di Scienze Motoria per tutto l'anno scolastico o per un determinato periodo, sono tenuti a presentare la domanda di esonero, corredata di relativo certificato medico.

Art.19 Tutti gli elaborati scritti, che dovranno rimanere a scuola nell'armadietto di classe, saranno inseriti in una cartella personale. Gli elaborati, in nessun caso, potranno essere portati a casa, ma potranno essere visionati su richiesta dai genitori.

Art.20 Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori ogni comunicazione della Scuola e a farla firmare dagli stessi per ricevuta o per presa visione. La mancata firma dei genitori verrà annotata sul registro di classe e dopo 5 inadempienze, il coordinatore convocherà la famiglia.

Art.21 Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative all'utilizzo della palestra, dei laboratori, di altri locali e/o materiale scolastico. L'uso dei computer dovrà essere autorizzato dall'insegnante che ne assume la responsabilità. Si ricorda che gli allievi potranno utilizzare il telefono della scuola, per comunicare con i genitori o parenti, solo in caso di malessere. Non potranno farlo, per richiedere materiale vario, dimenticato a casa.

Art.22 In caso di malore o infortunio di un allievo saranno avvisati immediatamente il pronto soccorso e la famiglia.

Art.23 Gli alunni ed i loro familiari possono essere ricevuti dal Dirigente scolastico e/o dai Collaboratori, secondo le loro disponibilità e previo appuntamento.

Art.24 Durante l'attività didattica è vietato a tutti l'uso del telefono cellulare, che dovrà, pertanto, essere tenuto rigorosamente spento. In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell'alunno, il cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne avrà la custodia, fino al termine dell'ora di lezione o, a sua discrezione, lo riporrà nella cassaforte della scuola e lo riconsegnerà ai genitori. L'eventuale rifiuto di consegna sarà sanzionato inizialmente con l'ammonizione verbale, successivamente, con nota sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia ed infine con provvedimento adottato dal Consiglio di Classe. Con riferimento alla Direttiva Ministeriale n. 104 del 30.11.2007, si dispone quanto segue: E' vietato introdurre a scuola

videofonini, fotocamere, videocamere, registratori vocali inseriti all'interno dei telefoni cellulari, senza autorizzazione della dirigenza. È vietato, altresì, trasmettere tramite *mms* oppure, in altra forma, immagini, suoni, filmati della comunità scolastica, acquisiti all'interno della scuola o nelle aule di lezione mediante il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici. Gli studenti che vorranno scattare fotografie digitali o effettuare registrazioni audio e video, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi all'interno dell'istituto, sono obbligati ad informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del trattamento che intendono adottare in relazione ai dati acquisiti. L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti o chi compie queste operazioni nella scuola alle sanzioni previste dalla legge anche di carattere pecuniario.

Art.25 In ottemperanza allo Statuto degli Studenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/05/1998, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono previste, in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni che dovranno avere, in ogni caso, dichiarate finalità educative:

- a) Ammonimento verbale;
- b) Segnalazione sul registro di Classe;
- c) Comunicazione alla Famiglia;
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di gravi o reiterate

infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai 5 giorni.

Art.26 Gli organi competenti ad erogare le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento sono il Consiglio di Classe e il Dirigente scolastico .